

ACI INFORMATICA SPA

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA RICERCA E ALLA
REALIZZAZIONE DI DIMOSTRATORI DELLA RICERCA DA PARTE DI UN OPERATORE DI
RETE MOBILE**

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 50950063F5

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA RICERCA E ALLA REALIZZAZIONE DI DIMOSTRATORI DELLA RICERCA DA PARTE DI UN OPERATORE DI RETE MOBILE

TRA

ACI INFORMATICA S.P.A. con sede in Roma alla via Fiume delle Perle, n. 24, Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità **ACI Informatica**)

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, (domiciliata ai fini del presente contratto in _____, Via _____,) in persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Impresa**"),

premessato che

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta -; Allegato "II" – Capitolato Tecnico; Allegato "III" – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), l'Allegato "II" (Capitolato Tecnico), Allegato "III" – (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara).
2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006"; dalla Legge 106/2011, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall'Impresa se accettati da ACI Informatica.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 10/01/2008 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente: _____.
6. E' designato quale Responsabile del Procedimento il Dott. _____.

Articolo 2 – Oggetto

1. ACI Informatica affida alla Impresa, che accetta, l'incarico per l'erogazione di servizi professionali di supporto alla ricerca e alla realizzazione di dimostratori della ricerca da parte di un operatore di rete mobile, anche mediante la messa a disposizione dei necessari dati di traffico resi anonimi, il tutto nei termini operativi di cui al Capitolato Tecnico. In particolare:
 - a) supporto alle attività di ricerca nel merito dell'Obiettivo Realizzativo 2.6 del progetto esecutivo "Piattaforma innovativa di rilevazione e analisi di dati di traffico da Intelligent Transport System a supporto di una mobilità sostenibile per il turismo", nell'ambito della specifica attività di ricerca A.2.6.2 "Analisi di dati di traffico per il turismo", di cui al Capitolato Tecnico;
 - b) supporto alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel merito dell'Obiettivo Realizzativo "Sperimentazione in Calabria", all'interno delle specifiche attività A.2.8.1 "Sviluppo sperimentale e integrazione dei componenti" e A.2.8.2 "Sperimentazione in Calabria", di cui al Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16, tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico, allegato al presente contratto, ivi compresi gli eventuali aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall'Impresa se accettati da ACI Informatica.
3. La descrizione e le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia.

Articolo 3 – Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti e dei termini di consegna

1. Nell'ambito delle macroattività descritte al precedente art. 2, ACI Informatica procederà al conferimento dei singoli affidamenti attraverso Verbali di affidamento.
2. Nel singolo Verbale di Affidamento verranno indicati i tempi per la realizzazione dell'attività, le modalità di consegna dei deliverable (unica o con rilasci intermedi) ed i risultati attesi.
3. Il Verbale di affidamento e gli eventuali documenti ad esso allegati riporteranno le specifiche che ACI Informatica consegnerà all'Impresa in fase di conferimento dell'affidamento e i deliverable che l'Impresa dovrà consegnare ad ACI Informatica.
4. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività relative ai servizi solo dopo che ACI Informatica ne abbia comunicato il formale affidamento.
5. I verbali di affidamento di cui ai precedenti commi terranno in ogni caso conto dei seguenti termini di consegna:
 - a) entro due mesi dalla decorrenza del contratto, consegna e accettazione del primo deliverable relativo alle attività di cui al punto 9, paragrafo A2.6.2 "Analisi di dati di traffico per il turismo", dell'Allegato Tecnico;
 - b) entro quattro mesi dalla decorrenza del contratto, consegna e accettazione del secondo deliverable relativo alle attività di cui al punto 9, paragrafo A2.6.2 "Analisi di dati di traffico per il turismo", dell'Allegato Tecnico;
 - c) entro tre mesi dalla consegna e accettazione delle attività di cui alla precedente lettera b), consegna e accettazione dei deliverable relativi alle attività di cui al punto 9, paragrafo A2.8.1 "Sviluppo sperimentale e integrazione dei componenti" dell'Allegato Tecnico;
 - d) dalla messa a disposizione del flusso dei dati live di cui alla precedente lett. c), garanzia dei seguenti livelli di servizio: Mantenimento della continuità nella fornitura dei dati per almeno il 95% del tempo totale previsto per l'erogazione degli stessi dall'avvio della sperimentazione del dimostratore della ricerca fino al 31 maggio 2015, di cui al punto 9, paragrafo A2.8.2 "Sperimentazione in Calabria", dell'Allegato Tecnico
6. Per quanto non espressamente riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.

Articolo 4 – Luogo di esecuzione delle attività

1. Le attività saranno svolte presso le sedi dell'Impresa, salvo i necessari incontri a scopo di raccolta dei requisiti, definizione/revisione delle attività e dell'organizzazione, SAL, etc. che ACI Informatica potrà richiedere di svolgere presso le proprie sedi o presso la sede dell'Impresa. Le sedi di svolgimento delle attività verranno esplicitate da ACI Informatica nel Verbale di affidamento.

Articolo 5 – Durata del contratto

1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e decorre al più tardi entro i successivi cinque giorni. La decorrenza verrà fissata all'atto della sua sottoscrizione e avrà una durata fino al 31 maggio 2015.

Articolo 6 – Estensione del servizio

1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze, di richiedere ai sensi del R.D. 2440/1923 l'aumento fino alla concorrenza del 20% del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L'Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell'Impresa

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Impresa metterà a disposizione le risorse, di cui ai curricula presentati in sede di offerta, in conformità a quanto previsto nei

Verbali di affidamento fornendo, inoltre, evidenza dei nominativi delle risorse. In particolare, le figure professionali concernono:

- a) esperto nella progettazione e realizzazione di architetture di monitoraggio della rete mobile;
 - b) esperto nei sistemi di rilevazione di traffico da rete cellulare (cellular floating car data).
2. ACI Informatica si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione per verificare sia la corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate ed i requisiti richiesti che la generale idoneità a lavorare nell'ambito del progetto.
 3. Per le modalità di consegna intermedia e finale e per l'accettazione, si rinvia specificatamente al punto 8.1 del Capitolato tecnico.
 4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Articolo 10- Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ACI Informatica.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare ad ACI Informatica.

7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di ACI Informatica.

Articolo 11 - Cessione dei diritti

1. L'Impresa cede ad ACI Informatica il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto connesso e conseguente alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto ivi compresi diritti di autore, di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, eccetera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 518/1992 e successive modificazioni.

Articolo 12 – Referenti

1. ACI Informatica e l'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 13 – Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 - Revisione dei prezzi

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 15 – Penali

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:
 - A) Ritardo nella consegna
Per ogni giorno, o frazione, di ritardo nella scadenza pattuita per la consegna, stabilita nei singoli verbali di affidamento, delle attività relative ai deliverables di cui alle lettere a), b), c) e d) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,25% del corrispettivo contrattuale;
 - B) Qualità della fornitura dei dati live
Per mancato rispetto del parametro di qualità relativo alle attività "A2.8.2 Sperimentazione in Calabria" specificate nel capitolo 9 del Capitolato tecnico, è prevista una penale pari

Euro 2.500,00 per ogni punto percentuale o frazione di esso rispetto al 95%.

2. Qualora i giorni di ritardo nella consegna superino singolarmente per ogni consegna i 10 giorni, oppure nel loro complesso i 20 giorni, ACI Informatica ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di tutti i danni.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'ACI Informatica nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 19, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Articolo 16 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo per tutte prestazioni di cui al presente contratto e degli obblighi in esso assunti, è pari ad € _____ (Euro _____).
2. Il predetto corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l'adozione da parte dell'Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l'Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dell'importo di cui al precedente art. 16 avverrà con le seguenti modalità:
 - 20% all'accettazione del primo deliverable di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. a).
 - 20% all'accettazione del secondo deliverable di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. b).
 - 20% all'accettazione dei deliverables di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. c).

- 20% all'inizio del settimo mese dalla messa a disposizione del flusso dei dati live di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. d).
 - 20% ovvero il saldo, alla scadenza del contratto con il completamento delle attività.
2. Il pagamento sarà effettuato, a seguito della accettazione, dei deliverable da parte di ACI Informatica, previa verifica del rispetto della completa corrispondenza dei deliverable consegnati con quanto concordato nel verbale di affidamento.
 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata ad ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, P. IVA 00883311003, e spedita per la liquidazione ad ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Via Fiume delle Perle, n. 24, 00144 Roma. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
 4. In conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di "in house", l'importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a _____, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l'Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 28.
 5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 6. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa si obbliga ad operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.
 7. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di ACI Informatica della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18 - Disposizioni antimafia

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 19 – Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da

_____, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'obbligo di cui al precedente comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 21 e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 21 – Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all'inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 13;
 - d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell'Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 13 Responsabilità; 15 Penali; 19 Cauzione; 20 Divieto di cessione del contratto; 23 Tracciabilità dei flussi finanziari, 24

Subappalto; 26 Codice etico di ACI Informatica; 28 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r.

Articolo 22 – Recesso

1. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in un progetto comunitario, qualora detto progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
2. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte a quel momento secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 23 -Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall'Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell'art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 24 – Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____,
avvalendosi delle seguenti imprese:
_____.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 2 >

2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali
3. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
4. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L'Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: **1.** Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso ACI Informatica; **2.** Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso ACI Informatica; **3.** Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; **4.** Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI Informatica non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
12. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
13. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica contraente sospende il successivo pagamento a favore del fornitore.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l'autorizzazione al subappalto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

Articolo 25 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione

1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell'appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Articolo 26 – Codice Etico ACI Informatica

1. L'Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è consegnato all'Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 27 - Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 28 - Condizioni particolari di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, commi 2 e 3,

del D.Lgs 159/2011, ACI Informatica può recedere dal contratto.

2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì _____

ACI Informatica S.p.A.

Divisione Informatica

L'Impresa

Dichiarazione dell'Impresa annessa al contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 Oggetto;

Articolo 5 Durata del contratto;

Articolo 6 Estensione del servizio;

Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell'impresa;

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 10 Obblighi di riservatezza;

Articolo 11 Cessione dei diritti;

Articolo 13 Responsabilità;

Articolo 15 Penali;

Articolo 18 Disposizioni antimafia;

Articolo 19 Cauzione;

Articolo 20 Divieto di cessione del contratto e dei crediti;

Articolo 21 Risoluzione;
Articolo 22 Recesso;
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 24 Subappalto;
Articolo 25 Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione;
Articolo 26 Codice Etico ACI Informatica;
Articolo 27 Consenso al trattamento dei dati;
Articolo 28 Condizioni particolari di risoluzione;
Articolo 30 Foro competente.

Roma, lì _____

L'Impresa
